

Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni permanenti

6 AGO. 21

Comune di Lierna





Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni permanenti

Il "**Regolamento**" è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera consiliare n° 3 del 1° febbraio 1993.

Il "**Regolamento**" è stato riformato come segue:

1. delibera di consiglio comunale n. 27 del 27 settembre 2011: abrogazioni, modiche e/o introduzione dei seguenti articoli:

1.1. articolo 16-bis "Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze"

1.2. articolo 17 "Interrogazioni"

1.3. articolo 18 "Interpellanze"

Ai fini della corretta interpretazione ed applicazione delle norme regolamentari occorre evidenziare:

a) il regolamento del consiglio comunale è stato approvato nel 1993, dando applicazione ai nuovi istituti della riforma delle Autonomie locali introdotta dalla legge 142 dell'8 giugno 1990, mentre lo Statuto comunale è stato aggiornato con due delibere nel 2000 (n. 13 del 26 maggio e n. 26 del 31 luglio). I riferimenti allo Statuto comunale si riferiscono alla versione vigente nel 1993;

b) alcuni istituti (controllo eventuale, efficacia dimissioni, etc.) sono stati abrogati o riformati direttamente dalla legge ordinaria.

Il **5 agosto 2021** si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato al fine di agevolare la leggibilità dell'opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell'ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è inserito nel "**Fascicolo 1.4-0100/2021 - Regolamento Consiglio comunale**" ed è pubblicato nell'apposita sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del portale web del Comune di Lecco.

Il segretario comunale

dott. Vincenzo Russo



Indice del regolamento

Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni permanenti 2

Indice del regolamento 3

<i>Art. 1 - Regolamento finalità</i>	5
<i>Art. 2 – La sede delle adunanze</i>	5
<i>Art. 3 – Convocazione</i>	5
<i>Art. 4 – Ordini del giorno</i>	5
<i>Art. 5 – Avviso di convocazione</i>	5
<i>Art. 6 – Deposito degli atti</i>	6
<i>Art. 7 – Presidenza</i>	6
<i>Art. 8 – Validità della seduta</i>	6
<i>Art. 9 – Inizio della seduta</i>	6
<i>Art. 10 – Continuazione della seduta in altro giorno</i>	6
<i>Art. 11 – Diritto di parola</i>	6
<i>Art. 12 – Durata degli interventi</i>	7
<i>Art. 13 – Mozione d’ordine</i>	7
<i>Art. 14 – Emendamenti</i>	7
<i>Art. 15 – Chiusura della discussione</i>	7
<i>Art. 16 - votazione</i>	7
<i>Art. 16-bis – Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze</i>	8
<i>Art. 17 - Interrogazioni</i>	9
<i>Art. 18 - Interpellanze</i>	9
<i>Art. 19 - Mozione</i>	9
<i>Art. 20 – Varie</i>	10
<i>Art. 21 – Segnalazioni e raccomandazioni</i>	10
<i>Art. 22 – Segretario comunale</i>	10
<i>Art. 23 – Verbali di deliberazioni</i>	10
<i>Art. 24 – Contegno dei consiglieri</i>	10
<i>Art. 25 – Richiamo all’ordine</i>	10
<i>Art. 26 – Censura – Esclusione dall’aula</i>	11
<i>Art. 27 – Tumulto in aula</i>	11
<i>Art. 28 – Contegno del pubblico</i>	11
<i>Art. 29 – Oltraggio al Consiglio e ai suoi membri o resistenza agli ordini del Presidente</i>	11



<i>Art. 30 – Forza pubblica</i>	<i>11</i>
<i>Art. 31 – Entrata in carica – convalida.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 32 - Dimissioni.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 33 – Decadenza dalla carica</i>	<i>12</i>
<i>Art. 34 - Partecipazione alle adunanze</i>	<i>12</i>
<i>Art. 35 – Astensione obbligatoria</i>	<i>12</i>
<i>Art. 36 – Responsabilità personale - esonero</i>	<i>12</i>
<i>Art. 37 – Nomine e designazioni di consiglieri comunali</i>	<i>13</i>
<i>Art. 38 – Funzioni rappresentative.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 39 – Divieto di mandato imperativo</i>	<i>13</i>
<i>Art. 40 – Istituto della decadenza (Articolo 14, comma 6, dello Statuto).....</i>	<i>13</i>
GRUPPI CONSILIARI	14
<i>Art. 41 - Costituzione.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 42 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti ai sensi dell’articolo 31, comma 5, Legge 142/1990.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 43 – Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi</i>	<i>14</i>
<i>Art. 44 – Diritto di sottoporre le deliberazioni della giunta a controllo preventivo di legittimità</i>	<i>14</i>
<i>Art. 45 – Commissioni consiliari permanenti</i>	<i>15</i>
<i>Art. 46 – Composizione delle commissioni.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 47 – Attribuzioni delle commissioni</i>	<i>15</i>
<i>Art. 48 – Convocazione della commissione.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 49 - Durata delle commissioni.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 50 – Commissioni temporanee.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 51 – Disposizione finale.....</i>	<i>16</i>



Art. 1 - Regolamento finalità

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla legge 8 giugno 1990, n° 142, dallo statuto e dal presente regolamento.

2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

Art. 2 – La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2. In casi eccezionali e per particolari esigenze, su proposta del Sindaco, sentita la G.M., l'adunanza del consiglio comunale può avvenire in luogo diverso dalla sede Comunale secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, dello Statuto.

Art. 3 – Convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che ne fissa la data, sentita la Giunta, preferibilmente nei giorni di venerdì alle ore 21.

2. La convocazione del Consiglio Comunale per l'elezione del Sindaco e della Giunta Comunale è disposta dal Consigliere Anziano entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

3. La convocazione può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune tramite istanza scritta e sottoscritta da ciascuno dei richiedenti.

4. La richiesta di convocazione deve contenere gli argomenti da trattare e gli obbiettivi motivi che giustificano la riunione consiliare.

5. Nessuna richiesta può essere presa in esame qualora riguardi un argomento già trattato e prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla trattazione stessa.

6. Quando la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale è fatta da un quinto dei Consiglieri assegnati, il Sindaco è sempre e comunque tenuto a convocare e riunire il Consiglio Comunale entro venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

7. Nei casi di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art. 4 – Ordini del giorno

1. L'ordine del giorno viene predisposto dal Sindaco, sentita la Giunta.

2. Nessun argomento può essere trattato se non risulta iscritto all'ordine del giorno.

Art. 5 – Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione contenente la sede di adunanza la data e l'ora, l'elenco degli oggetti da trattare, per le sessioni ordinarie deve essere consegnato dal messo comunale al domicilio del Consigliere almeno cinque giorni prima: per le sessioni straordinarie almeno 3 giorni prima e nei casi d'urgenza almeno ventiquattro ore prima del giorno stabilito per la prima adunanza.

2. Nei casi di urgenza, comunque, la maggioranza dei Consiglieri presenti può chiedere la trattazione al giorno successivo di tutti o parte degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. In quest'ultimo caso l'avviso deve essere consegnato solo agli assenti e deve indicare gli argomenti da trattare.

4. Consiglieri che non risiedono nel comune devono, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, eleggere un domicilio nel territorio del Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

5. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, dandogliene comunque comunicazione telegrafica. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna



dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione e con la comunicazione telegrafica si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla Legge e dal Regolamento.

6. Contestualmente con l'avviso di convocazione, le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo, devono essere trasmesse ai Capi Gruppi Consiliari.

Art. 6 – Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale; i Consiglieri potranno prenderne visione durante gli orari di ufficio nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti.

2. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 7 – Presidenza

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, la Presidenza delle adunanze Consiliari spetta al Sindaco.

2. Nei casi di assenza o impedimento del Sindaco, presiede il Vicesindaco e in sostituzione di quest'ultimo, l'Assessore anziano, secondo la disposizione dell'articolo 26 dello Statuto.

3. Chi presiede le adunanze consiliari apre e chiude le sedute, ne mantiene l'ordine, fa osservare le leggi ed i regolamenti, dirige la discussione concedendo la facoltà di parlare, mette ai voti le proposte e proclama l'esito delle votazioni.

4. Nelle sedute pubbliche, il Presidente dopo aver dato gli opportuni avvertimenti può ordinare l'espulsione dalla sala di chiunque sia causa di disordine.

5. Il Presidente può invitare ad intervenire alle sedute pubbliche impiegati comunali o i progettisti di opere e, con l'assenso del Consiglio anche persone estranee all'Amministrazione, per fornire chiarimenti sopra oggetti da discutere.

Art. 8 – Validità della seduta

1. Qualora dall'appello, che, all'ora indicata nell'avviso di convocazione verrà fatto dal Segretario, non risultasse presente il numero di Consiglieri necessario per la validità dell'adunanza, il Presidente disporrà che si proceda a nuovi appelli a congrui intervalli di tempo. Trascorsa un'ora, senza avere raggiunto il prescritto numero di presenti, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza facendone constatare nel verbale.

2. Per la validità della seduta di seconda convocazione da tenersi in un giorno diverso, è necessaria la presenza di almeno quattro Consiglieri, salvo che dalla legge o dallo Statuto non sia richiesto un diverso quorum.

Art. 9 – Inizio della seduta

1. Dopo l'adempimento delle formalità di cui all'articolo precedente, il Presidente, se lo ritiene, procede a fare al Consiglio eventuali comunicazioni, che non possono superare la durata di trenta minuti e successivamente se nessun altro consigliere chiede la parola, pone in discussione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. La seduta si apre con l'approvazione del verbale della seduta precedente, senza darne lettura.

Art. 10 – Continuazione della seduta in altro giorno

1. La durata di ciascuna seduta non dovrà essere superiore alle quattro ore.

2. Non esaudendosi la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del Giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno, purché tale eventualità sia stata prevista nell'avviso di convocazione. In tal caso non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i Consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno successivo.

3. Su richiesta dei Consiglieri si può fare luogo all'esame degli argomenti anche in ordine non cronologico rispetto all'ordine del giorno. Tale richiesta deve essere approvata con maggioranza assoluta dei presenti e votanti.

Art. 11 – Diritto di parola

1. Il Consigliere parla rivolto al Presidente. Egli deve attenersi all'argomento usando una conveniente brevità.

2. Non può essere interrotto che dal Presidente per invitarlo alla brevità a evitare divagazioni o frasi o parole non corrette.



3. Non sono ammesse discussioni o spiegazioni a dialogo.

4. Al Consigliere che per qualsiasi motivo venisse richiamato per due volte, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può' interdire la parola in quella discussione.

Art. 12 – Durata degli interventi

1. Sui vari argomenti, il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore, la concede a quei Consiglieri che l'abbiano richiesta e secondo l'ordine di precedenza.

2. Su ciascuno argomento gli interventi dei singoli Consiglieri, dovranno essere, per numero e per durata, funzionali ad un proficuo andamento della seduta.

3. Esauriti gli interventi si passa alla votazione approvando o respingendo le proposte in discussione.

Art. 13 – Mozione d'ordine

1. È mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale si intenda procedere alla votazione.

2. Sulla mozione di ordine decide il Presidente.

3. Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal Consigliere che ha proposto la mozione la decisione spetta al Consiglio.

4. A tal fine occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

5. Chi chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza.

Art. 14 – Emendamenti

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2.2. dello Statuto per gli emendamenti non sostanziali vale quanto segue:

a) chi intende presentare emendamenti deve farli pervenire per iscritto al Presidente, tranne quelli di particolare brevità e di poca importanza che possono essere accolti anche a voce.

b) la procedura di cui al precedente comma viene seguita anche per quanto riguarda gli emendamenti agli emendamenti.

Art. 15 – Chiusura della discussione

1. Esaurito il numero dei Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione chiedendo, senz'altro, di passare alla votazione.

Art. 16 - Votazione

1. Le votazioni avvengono nei modi di legge.

2. Quando non sia prescritta la votazione per scheda segreta, il modo di votazione deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 21 dello statuto, salvo diverse disposizioni di legge.

3. Nelle votazioni per appello nominale si risponde "**SI**" o "**NO**" a seconda che si voglia approvare o respingere la proposta.

4. L'appello viene fatto dal Segretario.

5. Durante le votazioni a nessun Consigliere può' essere data la facoltà di parlare.

6. Nelle votazioni con schede segrete non è possibile fare dichiarazioni di voto.

7. Il Consigliere che entra in aula durante le votazioni può' votare, purché' il Presidente non abbia dichiarato chiusa la votazione.

8. Qualora la votazione sia per schede segrete, il Consigliere non può' votare se sia stato dato inizio allo spoglio delle schede stesse.

9. Per l'espletamento delle votazioni a scrutinio segreto - *da effettuarsi nei soli casi previsti dalla legge* - il Presidente chiama tre consiglieri per disimpegnare le funzioni di scrutatore, uno dei quali deve appartenere alla minoranza.



10. Le deliberazioni concernenti persone sono prese a scrutinio segreto, salvo che le stesse non comportino alcuna valutazione discrezionale.

11. La votazione non si effettua quando designazione vincolante di persone.

12. Quando le Commissioni comprendono membri effettivi e supplenti, per la loro nomina occorre procedere a distinte votazioni.

13. Il Consigliere che intende astenersi dalla votazione deve dichiararlo prima che questa abbia inizio.

14. Il numero degli astenuti si computa in quello necessario per rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti.

15. Prima che si dia inizio alla votazione possono aversi le dichiarazioni di voto da farsi da un solo componente di ogni gruppo rappresentato in Consiglio.

16. La durata di ogni dichiarazione eccedere i cinque minuti.

17. Qualora nelle votazioni riguardanti persone, nessuna delle stesse, abbia riportato la maggioranza dei voti, si procederà nella stessa seduta ad una seconda votazione. Il ballottaggio è possibile solo nei casi previsti dalla legge.

18. Quest'ultimo si effettua fra coloro che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti resta eletto il più anziano di età.

Art. 16-bis – Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze¹

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle Leggi e dallo Statuto.

2. Mentre le interrogazioni potranno prevedere risposta scritta, le interpellanze potranno unicamente essere trattate in aula. Allorquando si richiama risposta scritta, il Sindaco o l'Assessore rispondono all'interrogazione entro il termine massimo di venti giorni dalla data della sua presentazione. In caso di interrogazioni che prevedano risposta scritta, le stesse non potranno essere trattate in aula.

3. Le interrogazioni e le interpellanze, da trattare in aula, devono essere presentate per iscritto al protocollo generale dell'ente. Esse saranno poi iscritte all'Ordine del Giorno in occasione della convocazione della prima adunanza al Consiglio, comunque non prima del termine di 15 giorni dalla presentazione, all'ordine cronologico di presentazione. Nel caso in cui la prima seduta del Consiglio comunale avvenga prima della predetta scadenza di quindici giorni, le predette interrogazioni o interpellanze verranno inserite all'Ordine del Giorno della seduta successiva, purché anch'essa successiva di almeno 15 giorni dalla data di presentazione al Protocollo.

4. Nel caso di interrogazioni o interpellanze dichiarate urgenti, il Sindaco avrà la facoltà insindacabile di inserirle all'Ordine del Giorno di una seduta antecedente il predetto termine di 15 giorni. Il mancato inserimento delle stesse nell'Ordine del Giorno di una seduta consiliare (*eventualmente già convocata o da convocare*) equivale a tutti gli effetti a diniego della richiesta di trattazione urgente, senza bisogno di altre comunicazioni.

5. Interrogazioni e interpellanze, allorquando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, su segnalazione del Presidente o di un Consigliere, possono essere svolte contemporaneamente.

6. Interrogazioni e interpellanze vengono trattate nell'ordine di cui risultano presentate.

7. Interrogazioni ed interpellanze si intendono decadute se l'autore rinuncia alla trattazione o se non è presente in aula al momento in cui esse sono poste in trattazione. Non si dà corso alla trattazione dell'interrogazione o dell'interpellanza nel caso in cui l'interrogante o l'interpellante non sia presente in aula al momento della trattazione.

¹ L'articolo 16-bis è stato introdotto con la deliberazione consiliare n. 27 del 27 settembre 2011.



Art. 17 - Interrogazioni²

1. L'interrogazione consiste nella richiesta, debitamente firmata, preventivamente depositata presso l'Ufficio Protocollo del Comune, e rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali si sia operato in merito ad un determinato fatto od intervento.

2. L'interrogazione, nel caso in cui, dietro precisa richiesta in tal senso, venga trattata in Consiglio, può essere illustrata per non più di cinque minuti da uno dei proponenti firmatari. Ad essa rispondono il Sindaco o l'Assessore competente, per non più di cinque minuti.

3. L'interrogante ha il diritto ad una replica, per dichiarare se è soddisfatto oppure no della risposta, unicamente con l'espressione **"Mi dichiaro soddisfatto della risposta"** oppure **"Mi dichiaro non soddisfatto della risposta"**.

4. Allorquando sia richiesta risposta scritta, il Sindaco o l'Assessore devono rispondere all'interrogazione entro il termine massimo di venti giorni dalla data della sua presentazione.

Art. 18 - Interpellanze³

1. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco, o ad un Assessore delegato, circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'Amministrazione su un determinato argomento.

2. Le interpellanze vengono trattate, in ordine temporale, dopo le interrogazioni.

3. L'interpellanza può essere illustrata per non più di cinque minuti da uno dei proponenti firmatari. Ad essa rispondono il Sindaco o l'Assessore competente, per non più di cinque minuti.

4. L'interpellante ha il diritto ad una replica, per dichiarare se è soddisfatto oppure no della risposta, unicamente con l'espressione **"Mi dichiaro soddisfatto della risposta"** oppure **"Mi dichiaro non soddisfatto della risposta"**.

Art. 19 - Mozione

1. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto dell'interrogazione proposta ed intende promuovere la discussione sulle spiegazioni date dal Presidente, può presentare mozione.

2. Se l'interpellante non presenta alcuna mozione, qualsiasi Consigliere può farlo limitatamente all'interrogazione.

3. Una mozione può essere presentata anche se non preceduta da un'interrogazione.

4. La mozione è iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la data di presentazione.

5. Nessun Consigliere può svolgere più di due mozioni nella stessa seduta.

6. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti. Questi sono discussi e votati separatamente prima della votazione sulla mozione.

7. Le discussioni e le votazioni sulle mozioni hanno luogo secondo le norme che disciplinano la trattazione degli argomenti posti all'esame del Consiglio.

² L'articolo 17 è stato sostituito con la deliberazione consiliare n. 27 del 27 settembre 2011. Il testo precedente all'ultima modificazione così disponeva: "art. 17 - INTERROGAZIONE. - 1. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni e mozioni a fare segnalazioni o raccomandazioni su argomenti di competenza dell'Amministrazione."

³ L'articolo 18 è stato sostituito con la deliberazione consiliare n. 27 del 27 settembre 2011. Il testo precedente all'ultima modificazione così disponeva: "art. 17 - INTERROGAZIONE. - 1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta e diretta al Sindaco se un fatto sia vero, se di esso sia informata l'Amministrazione e se questa, nel caso che il fatto sia vero, abbia adottato o stia per adottare provvedimenti in proposito. 2. Le interrogazioni nell'ordine della data di presentazione, sono poste all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare. 3. L'interrogazione può essere discussa. 4. In principio di seduta il Presidente, o l'Assessore competente da lettura delle interrogazioni e risponde a ciascuna di esse. 5. La risposta su ciascuna interrogazione potrà dare luogo a replica dell'interrogante, per dichiarare se sia e non soddisfatto. 6. Non si dà corso alla interrogazione qualora l'interrogante non sia presente al momento in cui si dà risposta all'interrogazione. 7. Nel presentare l'interrogazione il Consigliere dichiara se intende avere risposta per iscritto. In tal caso il Presidente nell'assenza dell'interrogante alla seduta, dichiara di aver risposto per iscritto e da lettura di tale risposta, alla quale non può far seguire nessuna discussione sull'argomento. 8. Nella stessa seduta ogni consigliere non può presentare un numero di interrogazioni superiore a due."



Art. 20 – Varie

1. Le interrogazioni, e le mozioni su argomenti identici e analoghi, possono essere abbinare, tenendo conto di quella presentata prima.
2. Quando il numero delle interrogazioni, mozioni sia tale da non consentire l'espletamento nell'arco di un'ora, può essere convocata una seduta consiliare per la loro specifica trattazione.

Art. 21 – Segnalazioni e raccomandazioni

1. All'inizio di ogni adunanza possono farsi delle segnalazioni e raccomandazioni.

Art. 22 – Segretario comunale

1. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario del Comune con l'obbligo di verbalizzare quanto deciso dal Consesso.
2. Il Segretario per i lavori preparatori alle sue funzioni, può farsi coadiuvare da personale comunale di sua fiducia.
3. Nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, le funzioni di Segretario sono svolte dal Consigliere più giovane.
4. Alle sedute segrete deve assistere solo il Segretario. Qualora questi sia impedito per incompatibilità le funzioni vengono svolte dal Consigliere più giovane.
5. Il Consigliere che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto.
6. I verbali delle sedute segrete devono essere legati a parte ed avere un proprio numero progressivo seguito dalla dizione "**seduta segreta**".
7. Segretario coadiuva il Sindaco in tutte le operazioni volte ad assicurare il normale svolgimento dei lavori consiliari.
8. Nelle votazioni per scrutinio segreto il Segretario è tenuto unitamente agli scrutatori, a distruggere le schede dopo che sia dichiarato l'esito della votazione.
9. Nei casi di contestazione le schede previa redazione di regolare verbale vanno conservate in plico sigillato per essere disponibili e per i conseguenti provvedimenti.

Art. 23 – Verbali di deliberazioni

1. Ultimata la seduta consiliare il Segretario sulla scorta degli appunti raccolti redige in maniera organica i relativi provvedimenti adottati dal Consiglio – secondo le norme fissate dalla legge che vengono dallo stesso firmati unitamente al Sindaco. Provvede poi all'invio delle copie conformi dalle relative delibere all'organo di controllo nei modi e termini di legge.
2. Il Segretario Comunale custodisce in apposito raccoglitore per evitarne la dispersione gli originali delle delibere adottate dal Consiglio.
3. Alla fine di ogni anno viene provveduto alla raccolta, in volumi rilegati, dei provvedimenti adottati dal Consiglio, unitamente ai resoconti stenografici.
4. Ogni volume deve essere munito da un indice cronologico riguardante i provvedimenti adottati.

Art. 24 – Contegno dei consiglieri

1. Consiglieri occuperanno i posti a loro destinati nell'apposito spazio ad essi riservato.
2. Gli Assessori siederanno ai lati del Presidente e quindi i Consiglieri.
3. Si applicano ai Consiglieri le disposizioni del successivo articolo 29, primo comma.

Art. 25 – Richiamo all'ordine

1. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.
2. Il Consigliere richiamato all'ordine ha facoltà di dare spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta, prima che sia tolta o anche subito, a giudizio del Presidente.



3. A seguito delle giustificazioni addotte, il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio la revoca del richiamo.

Art. 26 – Censura – Esclusione dall'aula

1. Qualora un Consigliere, nonostante il richiamo inflittogli dal Presidente persista nel suo comportamento o, anche indipendentemente da precedenti richiami trascenda ad oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia comunque atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'aula per il resto della seduta.

2. Si applicano per la censura e per l'esclusione dall'aula, le disposizioni del precedente articolo 25.

3. Se il Consigliere non ottempera all'ordine di allontanarsi dall'aula, il Presidente sospende la seduta e dà disposizioni ai Vigili Urbani per l'esecuzione dell'ordine impartito.

Art. 27 – Tumulto in aula

1. Quando sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona l'aula e la seduta è sospesa fino a che il Presidente non riprenda il suo posto.

Se ripresa la seduta il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato o, secondo l'opportunità, toglierla.

In quest'ultimo caso la continuazione avrà luogo nel giorno e nell'ora determinati, seduta stante, dal Presidente.

2. Ai Consiglieri assenti deve essere inviato l'avviso di rinvio della seduta con l'elenco degli oggetti rimasti da trattare, almeno ventiquattro ore prima.

Art. 28 – Contegno del pubblico

1. Il pubblico quando è ammesso nella sala del Consiglio deve essere decentemente vestito, in silenzio e non può fumare.

2. Durante la seduta deve astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

3. I Vigili Urbani in esecuzione degli ordini del Presidente fanno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine o fanno sgomberare la sala, quando non si possa individuare chi ha cagionato il disordine.

Art. 29 – Oltraggio al Consiglio e ai suoi membri o resistenza agli ordini del Presidente

1. In caso di oltraggio al Consiglio o ad alcuno dei suoi membri nell'esercizio delle sue funzioni o di resistenza agli ordini del presidente questi può ordinare l'arresto immediato del colpevole e la sua traduzione davanti all'autorità competente.

2. Di quest'ordine si fa menzione nel processo verbale e sull'esibizione del medesimo si procede all'arresto.

Art. 30 – Forza pubblica

1. La forza pubblica non può entrare nella sala Consigliere se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 31 – Entrata in carica – convalida

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo.

2. Nella prima adunata successiva alle elezioni del Consiglio Comunale prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge, procedendo alla loro immediata surrogazione.

Art. 32 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Sindaco ed allo stesso rimessa con lettera raccomandata articolo 13, comma 3, Statuto.



2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3. Nei riguardi del Consigliere Comunale che ha presentato le dimissioni, esse sono operative fino dal momento in cui pervengono al Sindaco, che deve disporre la registrazione nel protocollo generale dell'ente.

4. Il Consiglio Comunale prende atto delle dimissioni nella prima seduta utile.

5. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo che ne sia stato preso atto.

Art. 33 – Decadenza dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si riveli l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi della Legge 23 aprile 1981 n. 154.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla Legge predetta, il Consiglio gliela contesta e attiva la procedura di cui all'articolo 7 della Legge citata.

3. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

Art. 34 - Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Sindaco, il quale dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo del gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.

3. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.

4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire perché sia presa nota a verbale.

Art. 35 – Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esenzioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e questioni di servizi, incarichi professionali remunerati riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.

2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri sia dei loro congiunti o affini al quarto grado civile.

3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di astenersi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

4. I Consiglieri obbligati ad astenersi o ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 36 – Responsabilità personale - esonero

1. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. È esente da responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3. È parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n° 142.



Art. 37 – Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. La nomina, la designazione o la revoca di un Consigliere Comunale presso Enti, Aziende od istituzioni Comunali o sovracomunali, devono essere designate dal - Consiglio Comunale entro 45 giorni dall'elezione della Giunta dopo di che, provvede il Sindaco come previsto dall'art. 36 comma 5 della legge 142/90.

2. Si applica nei casi suddetti, la norma di cui all'art.5 della legge 23 aprile 1981, n° 154.

3. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, a scrutinio segreto.

4. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

Art. 38 – Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri, su invito del Sindaco e della Giunta, parteciperanno alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

Art. 39 – Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità' ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 40 – Istituto della decadenza (Articolo 14, comma 6, dello Statuto)

1. I Consiglieri Comunali decadono dalla carica per mancato intervento ad una intera sessione ordinaria.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio Comunale prima di pronunciare la decadenza, provvede a contestargliela, mediante lettera e firma del Sindaco da notificarsi a mezzo del Messo Comunale.

4. Il Consigliere Comunale ha dieci giorni di tempo per formulare le giustificazioni e osservazioni.

5. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Consiglio Comunale delibera definitivamente e ove ritenga non giustificata l'assenza, o infondate le osservazioni, lo dichiara decaduto.



GRUPPI CONSILIARI

Art. 41 - Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo Consiliare.
3. I Singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario Comunale il nome del Capo-Gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Segretario Comunale le variazioni della persona del Capo Gruppo.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Segretario Comunale allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo Gruppo.
5. Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri Gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo Gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Segretario Comunale, da parte dei Consiglieri interessati.
6. Il Segretario Comunale provvede ad informare il Sindaco entro tre giorni delle avvenute comunicazioni dei Consiglieri.

Art. 42 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti ai sensi dell'articolo 31, comma 5, Legge 142/1990

1. I Consiglieri Comunali con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle altre Commissioni Consiliari permanenti, di verbali delle altre Commissioni Comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria comunale. La richiesta scritta sulla quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma, è ricevuta dal dipendente preposto.
3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
4. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere Comunale, ai sensi [dell'allegato B, n.1 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642](#) ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al [n.8 della tabella D allegata alla Legge 8 giugno 1962 n.604](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 43 – Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. L'esercizio dei diritti di cui al primo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune. Il Segretario Comunale, invia a tutti i Consiglieri l'indicazione del giorno e l'ora nei quali i Consiglieri Comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.
3. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge e da altri regolamenti Comunali.

Art. 44 – Diritto di sottoporre le deliberazioni della giunta a controllo preventivo di legittimità

1. Le deliberazioni di competenza della Giunta comunale, adottate nelle materie di cui al secondo comma dell'articolo 45 della legge 8 giugno 1990 n° 142, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del CO.RE.CO.



nei limiti delle illegittimità' denunciate, quando un quinto dei Consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'Albo Pretorio.

2. Entro gli stessi termini di cui al precedente comma possono inoltre essere sottoposte al controllo le deliberazioni della Giunta comunale quando un quinto dei Consiglieri, con richiesta scritta e motivata, deliberazioni della Giunta comunale quando un quinto dei Consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziata di incompetenza od assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.

3. Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei Consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Segretario Comunale e, per conoscenza, al Sindaco ed al Comitato Regionale di Controllo e fatte pervenire entro il termine indicato nel precedente comma. Il Segretario Comunale provvede all'invio dell'atto al Comitato di Controllo entro i due giorni non festivi successivi a quello in cui perviene la richiesta.

4. All'inizio della seduta il Presidente informa il Consiglio delle deliberazioni da questo adottate che sono state annullate dal Comitato Regionale di Controllo, precisandone l'oggetto e le date del provvedimento e di annullamento. Sulla comunicazione non ha luogo discussione.

Art. 45 – Commissioni consiliari permanenti

1. Sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti in base all'art. 11 dello statuto:

I. Ambiente.

II. Servizio Sociale / Cultura / Istruzione.

Art. 46 – Composizione delle commissioni

1. Le Commissioni sono formate da cinque componenti, Consiglieri Comunali in ragione di uno ogni tre Consiglieri Comunali, escludendone le frazioni, che andranno computate solo nel caso di gruppi consiliari con un numero di componenti inferiori a tre.

2. Il Sindaco e gli Assessori in carica possono partecipare alle riunioni di tutte le Commissioni senza diritto di voto.

3. Ogni Commissione nomina fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

4. Il Presidente ha il compito di dirigere e coordinare il lavoro della Commissione.

5. Il Vice Presidente lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

6. Funge da Segretario della Commissione un membro, della stessa con il compito di stendere il verbale delle sedute con l'indicazione sommaria degli argomenti trattati e degli eventuali pareri espressi.

7. Le Commissioni sono, costituite dalla Giunta secondo le designazioni dei gruppi consiliari e comunicate al Consiglio Comunale per la presa d'atto.

Art. 47 – Attribuzioni delle commissioni

1. Le Commissioni consiliari hanno carattere consultivo.

2. Esse hanno il compito di studiare gli affari di competenza del Consiglio e di esprimere il loro parere, compresa la facoltà di prospettare nell'ambito del tema e con adeguate motivazioni, l'opportunità che l'Amministrazione verifichi l'ipotesi di soluzioni diverse con i relativi costi e benefici.

3. Le Commissioni possono:

1) avvalersi della consulenza di esperti nominati dall'Amministrazione Comunale su richiesta della commissione stessa. Qualora tale consulenza comporti l'assunzione di spese a carico del Comune, è necessaria la preventiva autorizzazione della Giunta Municipale;

2) proporre alla Giunta di indire conferenze, convegni di studio sulle materie di rispettiva competenza e collaborare alla loro realizzazione;

3) tenere udienze conoscitive, nella propria sede, per l'approfondimento dei temi di competenza, con Rappresentanti di Enti, Associazioni, Categorie.

4. La Giunta può sottoporre direttamente al Consiglio le proposte di particolare urgenza, salva la facoltà del Consiglio di deferirne l'esame alle Commissioni competenti.



5 Le Commissioni devono formulare il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Trascorso il detto termine senza che il parere sia comunicato al Sindaco, con la restituzione degli atti, il Sindaco può scrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 48 – Convocazione della commissione

1. Le Commissioni vengono convocate dal Presidente, tenuto conto del necessario coordinamento con il Sindaco, a mezzo di un avviso scritto almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

2. In caso di urgenza le Commissioni possono essere convocate anche 24 ore prima.

3. L'avviso dovrà contenere gli argomenti portati all'ordine del giorno.

4. Le Commissioni si riuniscono almeno due volte l'anno e ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

5. Le Commissioni si riuniscono inoltre:

a) per iniziativa di almeno un quarto dei loro membri elettivi;

b) su richiesta scritta del Sindaco.

6. In questi casi la richiesta di convocazione, contenente l'indicazione precisa degli argomenti che si propongono per la trattazione, dovrà essere inoltrata al Presidente della Commissione e va, nel caso di cui al punto a) inviata al Sindaco negli stessi termini di cui al primo e secondo comma.

Art. 49 - Durata delle commissioni

1. I componenti delle commissioni decadono contemporaneamente alla Scadenza del Consiglio Comunale.

Art. 50 – Commissioni temporanee

1. In base all'articolo 11 dello Statuto si possono nominare Commissioni temporanee e speciali con le modalità delle Commissioni permanenti purché sia garantita la presenza di un rappresentante di tutti i gruppi eletti in Consiglio Comunale.

Art. 51 – Disposizione finale

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno osservate le disposizioni di Legge e dello Statuto.